

OK

CONVENZIONE

Per la regolamentazione dei trasferimenti delle risorse finanziarie tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia — e della rendicontazione delle spese sostenute per le attività svolte in ordine ai Contratti di sviluppo previsti dal decreto interministeriale del 24 settembre 2010, in attuazione dell'art. 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finanziati a valere sulle risorse afferenti la programmazione comunitaria 2007 – 2013.

Con la presente convenzione, tra:

il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma, via Molise 2 codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il Dott. Carlo Sappino, Direttore Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, nel seguito denominato MISE

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il dr. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato, nel seguito denominata Agenzia,

PREMESSO

- che Sviluppo Italia S.p.A. ora Invitalia, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari;
- che l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate;
- che in data 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore le disposizioni (art. 1, commi 459-463) della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) relative a Sviluppo Italia SpA. Ai sensi di tali disposizioni, tra

u
b

l'altro, Sviluppo Italia ha assunto la nuova denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA";

- che con la stessa legge Finanziaria 2007 (legge 296/06), per rafforzare in capo all'Agenzia gli elementi tipici del c.d. "controllo analogo", sono stati introdotti pregnanti momenti di controllo ed indirizzo nei confronti della medesima Agenzia da parte dello Stato;
- che il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'art. 1, commi 460 e 461, della Finanziaria 2007;
- che la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica Invitalia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2); prevede inoltre che Invitalia predisponga un piano di riordino finalizzato a ridurre a non più di tre il numero delle Società controllate che dovranno caratterizzarsi (3.3.1) "a) per la capacità di promozione e gestione di interventi di innovazione tecnologica nella costituzione di reti materiali e immateriali ovvero b) per la capacità di promozione e gestione di interventi di finanza d'impresa anche attraverso l'eventuale coinvolgimento di investitori privati";
- ✓ - che l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura e con il Ministro per la semplificazione normativa;
- ✓ - che il predetto articolo 43 individua esplicitamente l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia quale soggetto a cui sono affidate, col suddetto decreto di natura non regolamentare, le funzioni relative alla gestione dell'intervento agevolativo denominato Contratto di sviluppo;
- ✓ - che il medesimo articolo 43 rimette al decreto interministeriale prima richiamato di disciplinare le modalità di esercizio delle relative funzioni, mediante la stipula di una apposita convenzione tra il MISE ed Invitalia;
- che il predetto decreto interministeriale, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo il 24 settembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2010, e pubblicato nella G.U.R.I. n. 300 del 24 dicembre 2010, stabilisce le disposizioni attuative dello strumento dei Contratti di sviluppo;

- che l'articolo 6, comma 1, del citato decreto 24 settembre 2010, stabilisce che "l'istruttoria tecnica preliminare alla stipula del Contratto di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ed è svolta sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico, in base a quanto previsto da apposita convenzione";
- che il medesimo articolo, stabilisce che gli oneri derivanti dall'affidamento delle attività all'Agenzia sono a carico delle risorse destinate ai Contratti di sviluppo e non possono essere superiori alla misura massima fissata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- che il MISE ha avviato le procedure per la definizione del decreto per la determinazione della misura massima degli oneri inerenti le attività svolte dell'Agenzia, in attuazione dell'articolo 6 del citato decreto 24 settembre 2010;
- che l'articolo 6, comma 1, del citato decreto 24 settembre 2010, inoltre, stabilisce che la prevista convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia disciplina le modalità di trasferimento dal MISE all'Agenzia, sulla base dei fabbisogni, delle risorse finanziarie necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni relative ai progetti di sviluppo e di quelle riguardanti le eventuali opere infrastrutturali di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto del 24 settembre 2010, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dall'Agenzia per lo svolgimento delle attività;
- che il Ministro dello sviluppo economico, in attuazione dell' articolo 3, comma 5 del decreto 24 settembre 2010, ha emanato il decreto 11 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2011 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 176 del 30 luglio 2011, con il quale ha definito gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento del Contratto di sviluppo, ed in particolare le finalità, l'ambito e le modalità di applicazione, i soggetti beneficiari, i progetti di investimento, le agevolazioni concedibili, i termini per la presentazione della domanda e la relativa istruttoria, la sottoscrizione del Contratto di sviluppo, le erogazioni delle agevolazioni nonché le eventuali variazioni e revoche, e ha fissato al 60° giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.R.I. il termine iniziale per la presentazione delle istanze di accesso ai Contratti di sviluppo da parte delle imprese;
- che la Circolare del Ministero dello sviluppo economico del 16 giugno 2011, n. 21364 "Concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010" fornisce ulteriori indicazioni operative per la gestione dello strumento dei Contratti di sviluppo;
- che i seguenti Programmi Operativi, cofinanziati con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), PON "Ricerca e Competitività 2007-2013", adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, POI "Energie rinnovabili e risparmio

energetico 2007–2013”, approvato dalla Commissione europea con Decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del 14 aprile 2011, n. C(2011) 2636 e POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo", approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008, prevedono l'utilizzo del Contratto di sviluppo quale strumento attuativo di alcune linee di attività/azioni di intervento;

- che con decreto del 21 marzo 2012 il Ministro dello sviluppo economico ha assegnato ai Contratti di sviluppo l'importo complessivo di 500 milioni di euro a valere sull'Asse I, Obiettivo operativo "Aree tecnologico-produttive per la competitività del sistema" e sull'Asse II, Obiettivo operativo "Rafforzamento del sistema produttivo", Azione I "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo" del PON "Ricerca e Competitività 2007 – 2013";
- che la Decisione della Commissione europea C(2012) 7629 del 31 ottobre 2012 recante "Modifica della Decisione C(2007) 6882 che adotta il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo Convergenza in Italia", ha approvato le modifiche al , PON "Ricerca e Competitività 2007 – 2013", concernenti la riprogrammazione, in riduzione, delle risorse finanziarie assegnate al programma;
- che per l'interpretazione della presente convenzione e per quanto non previsto dalla stessa le parti faranno riferimento all'art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai decreti del MISE del 24 settembre 2010 e del 11 maggio 2011 e alla Circolare del MISE del 16 giugno 2011, n. 21364;
- che gli atti normativi sopra citati definiscono puntualmente le modalità esecutive inerenti la gestione dello strumento del Contratto di sviluppo, fatte salve le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, di rendicontazione contabile e di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia e che le medesime sono demandate alla convenzione da stipulare ai sensi del richiamato articolo 43 del decreto legge 112/2008;
- che la Corte dei Conti, con deliberazione n. SCCLEG/14/2012 PREV del 19 giugno 2012, ha stabilito che gli atti e i provvedimenti inerenti la programmazione comunitaria non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 20/94,

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Richiamo delle premesse e agli allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2
(Oggetto della convenzione)

1. Con la presente convenzione sono regolati i trasferimenti delle risorse finanziarie tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia — e le modalità della rendicontazione delle spese sostenute per le attività svolte in ordine ai Contratti di sviluppo previsti dal decreto interministeriale del 24 settembre 2010, in attuazione dell'art. 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finanziati a valere sulle risorse afferenti la programmazione comunitaria 2007 – 2013.

2. Ai sensi delle norme richiamate in premessa, l'Agenzia, tra l'altro, ha l'incarico di:

- a) fornire alle imprese servizi di informazione, anche attraverso la sezione dedicata all'interno del sito internet dell'Agenzia, con le indicazioni necessarie per rappresentare le opportunità di accesso e le condizioni da soddisfare ai fini della presentazione della proposta di Contratto di sviluppo, e l'assistenza per l'efficace diffusione della normativa, della modulistica, degli impegni e dei termini per accedere allo strumento agevolativo;
- b) svolgere gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la ricezione, la valutazione e la deliberazione delle domande di agevolazione e delle relative proposte definitive, così come regolamentato dalla normativa vigente e s.m.i. in materia;
- c) svolgere gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la stipula dei contratti, l'erogazione degli aiuti, il controllo e il monitoraggio degli investimenti agevolati e delle relative agevolazioni concesse, nonché gli adempimenti relativi ad eventuali variazioni successive alla stipula dei contratti, così come regolamentato dalla normativa vigente e s.m.i. in materia;
- d) gestire i fondi rotativi di cui all'articolo 3 della presente convenzione, secondo le disposizioni ivi indicate;
- e) predisporre un data-base, che contenga le informazioni relative alle istanze pervenute all'Agenzia ed al rispettivo stato di avanzamento cui il MISE può costantemente accedere anche attraverso mezzi telematici;
- f) fornire semestralmente al MISE, secondo le modalità indicate all'articolo 5, comma 1, informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei Contratti di sviluppo sottoscritti, secondo uno schema di reporting concordato preventivamente;
- g) fornire a richiesta del MISE le informazioni e i dati comunque inerenti le istanze a valere sui Contratti di sviluppo, in qualunque fase e stadio del procedimento;
- h) operare in collaborazione ed integrazione con il MISE e/o con gli altri soggetti dallo stesso MISE eventualmente coinvolti nella procedura di gestione dei Contratti di sviluppo o in altre attività ad essi connesse;

- i) fornire supporto al MISE, nel caso di "grandi progetti" ai sensi dell'articolo 39 Regolamento (CE) 1083/06, per l'acquisizione delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 del regolamento stesso e nelle attività di comunicazione con la Commissione;
- j) fornire al MISE assistenza per le attività relative all'eventuale contenzioso con le imprese beneficiarie;
- k) comunicare al MISE le iniziative per le quali il MISE stesso dovrà avviare le procedure di recupero coattivo del credito.

Art. 3

(Fondi rotativi per la concessione di finanziamenti agevolati)

1. Relativamente a ciascuno dei Programmi Operativi 2007 – 2013, PON "Ricerca e Competitività 2007 – 2013", POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007 – 2013", POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo", ovvero a ciascuno degli Assi prioritari dei singoli Programmi Operativi, nel caso in cui per la loro attuazione sia previsto l'utilizzo dello strumento agevolativo del Contratto di sviluppo, viene costituito presso l'Agenzia un apposito fondo (nel seguito, Fondo rotativo) in conformità a quanto previsto dall'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i. Ciascuno Fondo rotativo è destinato alla concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni previste, nell'ambito di ciascun Programma ovvero di ciascun Asse prioritario del Programma, dallo strumento del Contratto di sviluppo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, relativamente a ciascuno dei Fondi rotativi di cui al comma 1, l'*"Accordo di finanziamento"* di cui all'articolo 43, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i. e comprendono:
 - a) le disposizioni per il controllo dell'attuazione, elencate al comma 4, ed eventualmente integrate con successive direttive del MISE;
 - b) le modalità del disimpegno del contributo del Programma Operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria, di cui al comma 6;
 - c) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo dei rispettivi Programmi Operativi, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati, di cui al successivo comma 7.
3. Le ulteriori informazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i., relative alla strategia e al piano di investimento dello strumento di ingegneria finanziaria, sono definite, per quanto riguarda i Fondi rotativi relativi all'Asse 1 e all'Asse 2 del PON "Ricerca e Competitività 2007 – 2013", nell'Allegato n. 1 alla presente convenzione. Con riferimento ai

Fondi rotativi relativi agli ulteriori Programmi Operativi 2007 – 2013, tali informazioni sono definite, prima della costituzione di ciascun Fondo, in successivi atti integrativi della presente convenzione.

4. Relativamente a ciascun Fondo rotativo di cui al comma 1, l'Agenzia si impegna a:

- a) costituire, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 43, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i., ciascun Fondo rotativo come "capitale separato" da quello dell'Agenzia medesima. A tal fine, l'Agenzia si impegna a istituire e applicare, per la gestione di ciascun Fondo rotativo, una apposita contabilità separata, atta a distinguere le risorse allocate e investite dal Fondo rotativo dalle risorse proprie dell'Agenzia o da questa gestite per conto terzi;
- b) trasmettere al MISE, in termini utili per il rispetto della data di ammissibilità delle spese stabilita dalla normativa comunitaria, il rendiconto con il dettaglio di spesa del Fondo rotativo;
- c) fornire, su richiesta del MISE, di terzi delegati o degli enti di controllo, nazionali e comunitari, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo dell'intervento, ivi compresi i dati relativi al monitoraggio finanziario e fisico con le modalità e le scadenze che saranno successivamente definite, con le modalità ed entro le scadenze richieste dal MISE o dagli enti di controllo, nazionali e comunitari. I dati del monitoraggio sono comunicati dall'Agenzia utilizzando i format di cui all'allegato n. 2 alla nota COCOF 10-0014-04 del 8 febbraio 2012 della Commissione europea;
- d) consentire, in ogni momento, a funzionari ministeriali o soggetti terzi da questi designati, alla Commissione europea, nonché alla Corte dei Conti europea, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione delle predette riserve e sottoriserve e di prevedere, nell'ambito dei contratti che regoleranno le operazioni, che anche le imprese destinatarie ultime dell'intervento siano obbligate a mettere a disposizione degli stessi soggetti sopraelencati tutta la documentazione e le scritture contabili relative agli investimenti agevolati (detta documentazione deve risultare accessibile e rimanere conservata sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per i 3 anni successivi alla chiusura del relativo Programma Operativo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.);
- e) fornire le informazioni necessarie ai fini dell'attività di informazione e pubblicità, con riferimento a quanto prescritto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i. e provvedere alla verifica che tali disposizioni siano osservate anche dalle imprese beneficiarie dell'intervento;
- f) rispettare eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del MISE in attuazione di normative comunitarie e nazionali.

5. Le risorse finanziarie di ciascun Programma operativo o di ciascun Asse di intervento, destinate alla concessione dei finanziamenti agevolati previsti dallo strumento del Contratto di sviluppo, vengono trasferite dal MISE all'Agenzia su ciascun Fondo rotativo di cui al comma 1, in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di attivazione dello strumento dei Contratti di sviluppo sui singoli Programmi Operativi ovvero sui singoli Assi prioritari. Tali risorse sono trasferite in un apposito conto corrente

bancario intestato all'Agenzia dedicato al Fondo rotativo di ciascuno dei programmi operativi ovvero degli assi prioritari.

6. Le risorse finanziarie, di cui al comma 5, non erogate alle imprese entro il 31 dicembre 2015, fatto salvo eventuali proroghe stabilite dalla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese, sono disimpegnate e restituite al MISE, sulla base delle indicazioni fornite dal MISE stesso.

7. Le risorse rientranti nella disponibilità di ciascun Fondo rotativo di cui al comma 1 a seguito della restituzione dei finanziamenti erogati, ovvero a seguito di rinunce e revoche dei benefici concessi, nonché quelle relative agli interessi maturati sui conti correnti bancari di cui al comma 5 saranno utilizzate, secondo modalità e criteri definiti dal MISE, a favore delle imprese ubicate nei territori delle Regioni obiettivo Convergenza, fatto salvo il disimpegno e la restituzione al MISE, sulla base delle indicazioni fornite dal MISE stesso, di somme da restituire alla Commissione europea a fronte di importi eventualmente risultanti non certificabili alla data di chiusura dei Programmi Operativi di cui al comma 1.

8. L'Agenzia si impegna a rispettare le predette finalità e le previsioni in proposito stabilite nel presente articolo per ciascuno dei Fondi rotativi di cui al comma 1, pena il non riconoscimento del rimborso dei costi relativi alle attività di gestione del fondo di cui all'articolo 7.

Art. 4

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, l'Agenzia si avvale del proprio personale, di quello delle società controllate e direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti l'Agenzia può avvalersi di consulenti esterni solo in casi di necessità opportunamente documentate al MISE e dallo stesso autorizzate con apposito provvedimento della DGIAI, in cui saranno quantificati i corrispettivi riconoscibili a fronte dell'esecuzione delle attività specificamente individuate.

2. Per l'esecuzione delle attività, l'Agenzia deve in ogni caso avvalersi di risorse che abbiano maturato una pluriennale esperienza nella gestione di misure agevolative e, più in generale, nella valutazione e monitoraggio di programmi di sviluppo imprenditoriale.

3. Parimenti, l'Agenzia si dota, nell'ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture, per quanto riguarda l'informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall'esecuzione delle attività e quant'altro fosse necessario per l'attuazione della convenzione.

4. L'Agenzia si impegna altresì a modificare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed

organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa.

5. L'Agenzia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione nel pieno rispetto dei criteri di efficienza, di imparzialità e di funzionalità dell'azione amministrativa.

6. L'Agenzia si impegna inoltre a:

- a) individuare e comunicare al MISE, nel rispetto della propria struttura organizzativa interna, un referente per l'attuazione della presente convenzione;
- b) predisporre in accordo con il MISE una sezione del proprio sito internet (www.invitalia.it) dedicata ai Contratti di sviluppo da aggiornare per tutta la durata della presente convenzione; nella suddetta sezione dovrà essere resa disponibile la documentazione costituente l'istanza di accesso, come previsto dall'art 7, comma 1, del decreto 24 settembre 2010 e s.m.i.;

7. L'Agenzia nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalle indicazioni e modalità operative stabilite:

- dall'art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- dal DM 24 settembre 2010 e s.m.i.;
- dal DM 11 maggio 2011 e s.m.i.;
- dalla Circolare del MISE del 16 giugno 2011, n. 21364 e s.m.i.

Art. 5

(Relazioni periodiche, controlli e ispezioni)

1. L'Agenzia si impegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto del 24 settembre 2010, a comunicare al MISE, entro il 15 luglio e il 15 febbraio di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nel semestre precedente, rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario ed amministrativo dei Contratti di sviluppo sottoscritti e le eventuali revoche effettuate.

2. Il MISE può disporre controlli e ispezioni, anche a campione, sull'attività dell'Agenzia, in ogni sua fase e stadio, anche presso la sede, gli uffici e le unità operative dell'Agenzia e richiedere gli elementi, i dati e le informazioni necessari, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del 24 settembre 2010.

3. L'Agenzia si impegna a fornire al MISE qualsiasi ulteriore dato o informazione eventualmente richiesti, anche ai fini della predisposizione delle relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse da presentare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del 24 settembre 2010, nonché ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti della Commissione europea di cui all'art.13, commi 4 e 5, del predetto decreto e in ottemperanza al Regolamento CE n.

800/2008 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Art. 6

(Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 in merito al trasferimento delle risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, il MISE trasferisce, annualmente all'Agenzia, le risorse a disposizione per l'erogazione delle agevolazioni nelle altre forme previste dallo strumento dei Contratti di sviluppo a seguito di richieste dalla stessa elaborate sulla base delle erogazioni effettuate nell'anno precedente, della conseguente giacenza residua e delle previsioni di erogazione per l'anno. Le risorse finanziarie relative a ciascuno dei Programmi Operativi 2007 – 2013, PON "Ricerca e Competitività 2007 – 2013", POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007 – 2013", POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo", ovvero a ciascuno degli Assi prioritari dei singoli Programmi Operativi, nel caso in cui per la loro attuazione sia previsto l'utilizzo dello strumento agevolativo del Contratto di sviluppo, sono trasferite in un apposito conto corrente bancario, in contabilità separata, intestato all'Agenzia e dedicato alle erogazioni in favore delle imprese beneficiarie.
2. Le somme versate sui predetti conti correnti che saranno eventualmente svincolate a seguito di disimpegni e le somme rientrate o recuperate a fronte di rinunce e revoche dei benefici concessi saranno considerati dall'Agenzia nel calcolo della giacenza residua annuale del conto corrente di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2015, fatto salvo eventuali proroghe stabilite dalla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese. Decorso tale termine tali somme dovranno essere restituite al MISE, sulla base delle indicazioni fornite dal MISE stesso.
3. Gli interessi netti maturati sui conti corrente di cui al comma 1 saranno utilizzati a favore delle imprese ubicate nei territori ammissibili dai rispettivi Programmi Operativi secondo le modalità e i criteri definiti dal MISE.
4. L'Agenzia si impegna, inoltre, a svolgere tutti gli adempimenti necessari al trasferimento dell'eventuale quota di cofinanziamento regionale.

Art. 7

(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione all'Agenzia è riconosciuto, a partire dal termine iniziale di presentazione delle istanze di accesso ai Contratti di sviluppo fissato dal DM 11

maggio 2011 e per l'intero periodo di durata della presente convenzione, il rimborso dei costi sostenuti e documentati, non eccedente il limite massimo fissato con l'emanando decreto citato in premessa.

2. La dotazione finanziaria a valere sulle risorse del PON "Ricerca e Competitività 2007 – 2013" assegnata ai Contratti di sviluppo e indicata nelle premesse potrà essere rideterminata in conseguenza della avvenuta riprogrammazione approvata dalla Commissione europea, anch'essa richiamata nelle premesse, e sarà comunicata all'Agenzia da parte del MISE. Il MISE provvederà, altresì a comunicare l'eventuale assegnazione di risorse finanziarie ai Contratti di sviluppo a valere sul POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007 – 2013" e sul POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo".

3. Il rimborso dovuto all'Agenzia è riconosciuto a titolo di ristoro dei costi effettivi, sostenuti per le attività di cui alla presente convenzione ed è calcolato secondo quanto previsto nel "Regolamento di rendicontazione", che è riportato in allegato n. 2 alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante.

4. Il rimborso copre ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il MISE da ogni eventuale altra richiesta, ad eccezione di quanto previsto dal punto 4) dell'allegato n. 2 "Regolamento di rendicontazione" alla presente convenzione.

5. L'Agenzia, entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione, effettuerà una stima delle attività e dei costi previsti che danno luogo a rimborso, anno per anno, nonché dei costi esterni derivanti dal ricorso ad esperti e tecnici, per consentire al MISE di effettuare i relativi impegni di spesa. Tale stima sarà aggiornata annualmente.

6. Il rimborso dovuto all'Agenzia, nel limite complessivo indicato al comma 1, è posto a carico:

- i. per quanto riguarda le attività di gestione dei Fondi rotativi di cui all'articolo 3, delle risorse destinate e versate ai medesimi Fondi nel limite stabilito dall'articolo 43, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (CE) 1828/2006;
- ii. per quanto riguarda le ulteriori attività previste dalla presente convenzione e non riconducibili alla gestione dei predetti Fondi rotativi, delle risorse destinate all'assistenza tecnica da ciascun Programma Operativo;
- iii. per quanto riguarda le ulteriori attività previste dalla presente convenzione per il periodo successivo alla durata della presente convenzione, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 7.

7. Per le attività svolte dall'Agenzia antecedentemente alla data di efficacia della presente convenzione, viene riconosciuto dal Ministero, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 1, il rimborso dovuto secondo quanto previsto dall'allegato n. 2 "Regolamento di rendicontazione" alla presente convenzione. Tale importo sarà corrisposto dal MISE entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta da parte dell'Agenzia, come disciplinata dall'articolo 8 della presente convenzione.

Art. 8

(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)

1. Il pagamento dei rimborsi è effettuato a fronte delle attività svolte, previa presentazione, entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento e, comunque, in termini utili per il rispetto della data di ammissibilità delle spese stabilita dalla normativa comunitaria, della relativa richiesta, accompagnata da rendicontazioni a consuntivo, così come previsto nell'allegato n. 2 "Regolamento di rendicontazione" alla presente convenzione.
2. Il MISE valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati dall'Agenzia in relazione alle attività svolte approvando ciascuna rendicontazione effettuata sulla base di quanto stabilito nell'allegato n. 2 "Regolamento di rendicontazione".
3. I rimborsi a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, lettera i) devono essere riferiti a costi sostenuti dall'Agenzia per la gestione dei Fondi rotativi, come individuati in base alle indicazioni della Commissione europea fornite con nota COCOF 10-0014-04 del 8 febbraio 2012 sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento del Consiglio (CE) No.1083/2006. Tali costi devono essere specificamente individuati nell'ambito della richiesta di cui al comma 1.
4. Il pagamento dei rimborsi relativi a ciascun anno di attività è effettuato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria ed entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Unitamente al rimborso, saranno ristorati i costi esterni relativi all'anno di riferimento, derivanti dal ricorso ad esperti e tecnici, previa presentazione di idonea documentazione di spesa così come previsto dall'allegato n. 2 "Regolamento di rendicontazione" alla presente convenzione.

Art. 9

(Adempimenti relativi ai Contratti di Programma)

1. In relazione alle istanze di accesso al Contratto di Programma, previsto dal Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2008 e dal Decreto Interministeriale del 02 maggio 2008, finanziate a valere sulle risorse dei Programmi Operativi 2007 – 2013 (PON Ricerca e Competitività, POI Energie rinnovabili e risparmio energetico e POIn Attrattori culturali, naturali e turismo), per le quali le imprese proponenti hanno esercitato la facoltà, di cui all'art. 15 del DM 11 maggio 2011, di richiedere l'ammissione alla procedura valutativa di cui al DM 24 Settembre 2010, per le attività svolte dall'Agenzia a far data dal 13 febbraio 2012 (data di comunicazione alle imprese in questione dell'avvenuta ammissione alla procedura di valutazione di cui al DM 24 settembre 2010), si applica la presente convenzione, in luogo di quella già sottoscritta in data 30.09.2010 tra il MISE e l'Agenzia.

Art. 10
(Responsabilità dell'Agenzia)

1. L'Agenzia assume, nei confronti del MISE e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione, tra cui a titolo puramente esemplificativo:

- a) del rispetto dei termini e delle modalità previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia;
- b) dell'esito delle valutazioni effettuate in ogni fase dell'iter agevolativo;
- c) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia per l'attività istruttoria e di erogazione che di controllo delle singole iniziative agevolate, per dieci anni dall'erogazione a saldo;
- d) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di deliberazione;
- e) dell'attività di supporto al MISE in relazione ai sistemi informatici di cui all'art.7, comma 1, del DM 24 settembre 2010.

Art. 11
(Adempimenti specifici per l'utilizzo delle risorse comunitarie)

1. Con riferimento alle risorse finanziarie comunitarie l'Agenzia:

- a) fornisce al MISE, in ottemperanza al Reg (CE) n. 1083 del 2006 e al Reg. (CE) 1828 del 2006 , le informazioni sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale necessarie ad assicurare l'alimentazione del sistema informatico all'uopo dedicato (Sistema Gestione Progetti - SGP), e secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 5 del MEF-DRGS-IGRUE-Ufficio XIII del 8 febbraio 2010;
- b) assicura il necessario supporto al MISE per l'attuazione delle attività di comunicazione e informazione nei confronti delle imprese beneficiarie delle agevolazioni in applicazione di quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento CE n. 1083/2006 e dal Regolamento CE n. 1828/2006;
- c) svolge le attività di gestione e di controllo in conformità a quanto disposto dalla "Relazione sul sistema di gestione e controllo", di cui all'art. 71 del Reg. (CE) 1083/06, dei Programmi Operativi richiamati in premessa e secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Reg. (CE) 1828/06;
- d) favorisce, in ogni fase del procedimento, in relazione a quanto stabilito dall'art. 60 del Regolamento CE N. 1083/2006 nonché dall'art. 13 del Regolamento CE n. 1828/2006, lo svolgimento di controlli disposti dal MISE nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri organi dell'Unione Europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi;

- e) comunica al MISE la rendicontazione dei pagamenti effettuati nei confronti dei beneficiari a fronte della verifica delle spese da questi effettivamente sostenute, in tempi utili per le certificazioni intermedie di spesa secondo la tempistica individuata dal MISE e, in particolare, per consentire il rispetto della data di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 56, comma 1, del Reg. (CE) 1083/06;
- f) assicura al MISE l'espletamento di tutte le attività connesse alla chiusura dei Programmi operativi 2007 – 2013, PON "Ricerca e Competitività 2007 – 2013", POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007 – 2013", POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo", di cui agli articoli 89 e 90 del Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i.

Art. 12

(Norme transitorie e finali)

1. In caso di modifiche alla normativa di riferimento o di nuove disposizioni del MISE che comportino variazioni di rilievo alle attività previste dalla presente convenzione, si provvederà, qualora necessario, ai conseguenti aggiornamenti della stessa.
2. Con separato atto tra il MISE e l'Agenzia saranno disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie e di rendicontazione delle spese sostenute per le attività svolte in ordine ai Contratti di sviluppo a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione e sulle risorse liberate provenienti dal PON "Sviluppo Imprenditoriale Locale" 2000 – 2006.

Art. 13

(Norme e regolamenti di riferimento)

1. L'Agenzia dichiara di conoscere tutti gli atti normativi in base ai quali saranno espletate le attività oggetto della presente convenzione, tra cui:
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n.59;
 - Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006 con il quale è stato istituito presso il Ministero delle attività produttive l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica, presentati ai sensi dell'articolo 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46;
 - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
- Decreto legge 2 luglio 2007 n. 81 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis "Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa";
- Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 settembre 2010 "Attuazione dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa";
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico del 16 giugno 2011, n. 21364 "Concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo del 24 settembre 2010;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2011, recante gli indirizzi operativi di cui all'art.3, comma 5, del Decreto del 24 settembre 2010, per la gestione dei Contratti di sviluppo;
- Regolamento della Commissione europea n. 70/2001 del 12.01.2001 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13.01.2001 L10, sostituito dal Regolamento della Commissione europea n. 800/2008 del 6 agosto 2008;
- Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2004 L 63;
- Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4.03.2006, n. C54;
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.12.2006, n. C323;
- Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell' 1 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento CE n. 1260/1999 (e successive modifiche ed integrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 luglio 2006, n. L210;

- Regolamento (CE) 1828 /2006 del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Nota COCOF 10-0014-04 del 8 febbraio 2012 sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento del Consiglio (CE) No.1083/2006;
- Circolare n. 5 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8 febbraio 2010 recante istruzioni sulle modalità di invio dei dati di monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2007/2013.;
- Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007, Aiuto di Stato 324/2007, modificata dagli Orientamenti del 10 agosto 2010, n. 2010/C215/04 e dagli Orientamenti del 17 agosto 2010, n. 2010/C222/02;
- Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 6820 del 20 dicembre 2007;
- Programma Operativo Nazionale per le Regioni della Convergenza "Ricerca e Competitività 2007-2013, adottato con decisione della Commissione Europea C (2007) 6882, del 21 dicembre 2007;
- Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" per le Regioni dell'Obiettivo Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008) 5527 in data 6 ottobre 2008;
- Regolamento della Commissione europea n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9 agosto 2008, n. L214 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Articolo 14

(Consenso al trattamento dei dati)

1. Le parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 15

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si

obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Art. 16
(Durata ed efficacia)

1. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2015, fatto salvo eventuali proroghe stabilite dalla normativa comunitaria al termine di ammissibilità delle spese.
2. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per le parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell'ambito degli adempimenti previsti dalla convenzione stessa e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente convenzione che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.
3. La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione.
4. La presente convenzione viene redatta in triplice originale, di cui uno per ciascuna parte contraente ed il terzo per l'Ufficio del registro.

Roma, 29 NOV. 2012

Per il Ministero dello sviluppo economico
(Dr. Carlo Sappino)



Per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(Dr. Domenico Arcuri)

